



## TRIBUNALE FEDERALE

SENTENZA N. 1/2018

PROCEDIMENTO N. 1/2018

Il Tribunale Federale composto da:

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente

Prof. Avv. Giustino Di Cecco – Componente

Avv. Simone Colla – Componente

in esito all'udienza tenutasi il 17 aprile 2018, ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

nel procedimento disciplinare n. 1/2018 nei confronti del:

- Sig. Federico Mancarella;

a fronte di Atto di Deferimento della Procura Federale FICK del 12 gennaio 2018, per violazione del principio di lealtà e correttezza di cui all'art. 3, lettera a), del Regolamento di Giustizia Federale (ora in avanti anche soltanto "Regolamento" o "RGF").

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento distinto al n. 1/2018 è stato avviato dalla Procura Federale FICK nei confronti del tesserato Sig. Federico Mancarella a seguito del dispositivo della sentenza del 14 aprile 2017 n. 10/2017 del Tribunale Federale.

Con Atto di deferimento a giudizio del 12 gennaio 2018, La Procura Federale – valutati i documenti versati in atti – ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti di Federico Mancarella, proponendo l'irrogazione all'incolpato della sanzione della deplorazione o ammenda, ex art. 5, lett. b) e lett. c), del Regolamento.

In particolare, la Procura Federale ha ritenuto integrata la violazione dell'art. 3, lettere a) (violazione del principio di lealtà e correttezza).

All'udienza del 17 aprile 2018, sono intervenuti il Procuratore Federale, Avv. Francesco Maresca, il sostituto procuratore avv. Francesco Schippa, il Federico Mancarella personalmente e l'Avv. Eugenio



Pisani, nominato da quest'ultimo, con apposita procura, quale proprio difensore, oltre al dott. Federico Masi della cui presenza si dà atto.

In esito ad ampia discussione, il Procuratore Federale, Avv. Francesco Maresca, si è riportato all'Atto di deferimento insistendo per l'applicazione della sanzione ivi proposta mentre l'Avv. Pisani ha rassegnato a propria volta le conclusioni nell'interesse dell'incolpato richiedendo il proscioglimento.

Acquisite le conclusioni delle parti, il Tribunale si è riservato di decidere in separata Camera di Consiglio.

A scioglimento della riserva, il Tribunale Federale dispone come in appresso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che dagli atti e dalla documentazione depositati non emergano elementi sufficienti ed univoci per adottare un provvedimento di colpevolezza a carico del sig. Federico Mancarella.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE FEDERALE

DICHIARA

il Sig. Federico Mancarella non responsabile delle violazioni ipotizzate a suo carico.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2018

Prof. Avv. Massimo Nuzzo – Presidente

Prof. Avv. Giustino Di Cecco – Componente

Avv. Simone Colla – Componente